



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20
DEL 26.09.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione convenzione per l'ufficio di segreteria comunale fra i comuni di Cameri, Fontaneto d'Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
CAIONE MARCELLO
SALSA CLAUDIO

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
-	x
x	
x	
x	
x	
-	x
x	
x	
09	02

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione convenzione per l'ufficio di segreteria comunale fra i comuni di Cameri, Fontaneto d'Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tra i Comuni di Cameri, Granozzo con Monticello, Marano Ticino, Ghislarengo, Rovasenda è stata stipulata una convenzione per l'ufficio di segreteria a seguito di apposite deliberazioni dei Consiglio Comunali e precisamente:

Comune di Cameri	Delibera Consiglio Comunale n. 26 in data 29.9.2016
Comune di Granozzo con Monticello	Delibera Consiglio Comunale n. 21 in data 23.9.2016
Comune di Marano Ticino	Delibera Consiglio comunale n. 23 in data 26.9.2016
Comune di Ghislarengo	Delibera Consiglio comunale n. 17 in data 28.9.2016
Comune di Rovasenda	Delibera Consiglio comunale n. 16 in data 28.9.2016

Considerato che il comune di Fontaneto D'Agogna ha da tempo richiesto di poter aderire alla suddetta convenzione;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Ghislarengo;

Visto l'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;

Ritenuto di pervenire alla stipula di una nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Cameri, Fontaneto D'Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda;

Ritenuto, anche per i prossimi anni, di privilegiare l'istituto della convenzione al fine di garantire il servizio di segreteria e di ripartire adeguatamente la spesa tra i comuni in modo da non incidere eccessivamente sui bilanci dei singoli comuni per lo svolgimento del suddetto servizio;

Dato atto:

- o Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- o Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- o Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- o Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- o Che con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- o Che con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precisata delibera n. 150 del 1999;
- o Che con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

- o Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- o Che l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122 è stato stabilito che" al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati
- o Che, ai sensi dell' art. 11 comma 1 lett. b) punto 4) della legge 7 agosto 2016 n. 124 è prevista la soppressione della figura del segretario comunale e l' inserimento dei segretari comunali iscritti in fascia A e B nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;

Considerato quindi che la presente convenzione potrà essere eventualmente modificata e integrata, a seguito della emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art. 1 comma 1 lett. b) punto 4) della legge 7 agosto 2016 n. 124, che prevede la soppressione della figura del segretario comunale e l'inserimento dei segretari comunali iscritti in fascia A e B nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali.

Visto il testo della convenzione per l'ufficio di segreteria che si compone di n. 10 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che quattro comuni sottoscrittori della nuova convenzione già costituiscono sede convenzionata di segreteria, mentre il rimanente Comune di Fontaneto D'Agogna è privo di segretario titolare;

Dato atto che i comuni sottoscrittori della nuova convenzione di segreteria intendono procedere alla copertura della sede di segreteria, individuando in proposito segretario titolare della segreteria l'attuale unico segretario comunale titolare di sede di segreteria tra i comuni sottoscrittori;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, contrari zero, astenuti uno (Caione) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Cameri, Fontaneto D'Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda, che si compone di n. 10 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di risolvere conseguentemente e concordemente la precedente convenzione per l'ufficio di segreteria stipulata tra i comuni di Cameri, Granozzo con Monticello, Marano Ticino, Ghislarengo e Rovasenda,

Di demandare al Sindaco del Comune di Cameri, in qualità di capo convenzione, l'adozione degli adempimenti conseguenti e necessari per il perfezionamento della suddetta convenzione.

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, con voti favorevoli 8, contrari zero, astenuti uno (Caione) immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CAMERI, FONTANETO D' AGOGNA, GRANOZZO CON MONTICELLO, MARANO TICINO E ROVASENDA.

Ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE.....** addì del mese di .

TRA

Il Comune di Cameri (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Valeria Galli, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Fontaneto D' Agogna (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Maria Antonia Platini , la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Granozzo con Monticello (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Paolo Paglino, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Marano Ticino (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Geom. Merli Franco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Rovasenda (VC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ing. Delmastro Giuseppe, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- o Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- o Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- o Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- o Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- o Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- o Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precisata delibera n. 150 del 1999;

- o Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- o Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- o Che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122, è stato stabilito che "al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati";
- o Che, ai sensi dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il Ministero dell'Interno è succeduto a titolo universale alla Agenzia dei segretari;
- o Che, ai sensi dell' art. 11 comma 1 lett. b) punto 4) della legge 7 agosto 2016 n. 124 è prevista la soppressione della figura del segretario comunale e l' inserimento dei segretari comunali iscritti in fascia A e B nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
- o Che con delibera consiliare del Comune di Cameri n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell' art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (all. A);
- o Che con delibera consiliare del Comune di Granozzo con Monticello n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato B);
- o Che con delibera consiliare del Comune di Marano Ticino n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato C);
- o Che con delibera consiliare del Comune di Fontaneto D' Agogna n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato D);
- o Che con delibera consiliare del Comune di Rovasenda n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato E);

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Cameri, Fontaneto D' Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino, e Rovasenda nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, con conseguente ripartizione dei costi, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. Ai fini della classificazione della

sede di segreteria si precisa che la popolazione residente nei comuni convenzionati, risultante alla data del 31 dicembre 2016 è di , di cui residenti nel comune capo convenzione.

La presente convenzione potrà essere modificata e integrata, a seguito della emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art. 1 comma 1 lett. b) punto 4) della legge 7 agosto 2016 n. 124, che prevede la soppressione della figura del segretario comunale e l' inserimento dei segretari comunali iscritti in fascia A e B nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali.

Art. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Cameri, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina del Segretario dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive a suo tempo emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il segretario in servizio quale attuale titolare della convenzione di segreteria nei comuni di Cameri, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda, è individuato quale segretario a cui attribuire l'incarico di titolare della segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte del Ministero dell'Interno, Prefettura di Torino - ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, rilevando in proposito che, nell'ambito dei Comuni aderenti alla convenzione non vi sono altri segretari comunali titolari in quanto il Comune di Fontaneto D' Agogna è privo di segretario titolare.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale e la effettiva presa di servizio presso la sede convenzionata.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5 Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco del Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i rimanenti Sindaci provvederà altresì:

- o Ad indicare al competente Ufficio ex Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- o A richiedere all'Ufficio ex Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;
- o Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Cameri, Fontaneto D' Agogna, Granozzo con Monticello, Marano Ticino e Rovasenda.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito del Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con gli uffici ex Agenzia Autonoma.

Considerato il nuovo CCNL, disciplinato ai sensi del D.Lgs 30/03/2011 n. 165, che prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni convenzionati).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 – Modalità operative del servizio

Il servizio sarà ordinariamente svolto settimanalmente ripartendo le ore contrattualmente lavorabili in base al c.c.n.l., attualmente previste in n. 36 ore settimanali, in misura proporzionale alle quote di compartecipazione alla spesa a carico di ogni comune prevista al successivo articolo 6.

Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente determinato e ripartito anche in base a successivi accordi tra i Comuni interessati, il Segretario Comunale garantirà la prestazione del servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

La ripartizione dell'orario, come sopra individuato, è riferito esclusivamente al periodo contrattuale di lavoro, rapportato a n. 36 ore settimanali e non tiene conto delle ulteriori attività lavorative, in esubero all'orario contrattuale, necessarie per l'assolvimento dei diversi compiti d'ufficio oltre alle riunioni degli organi collegiali.

Art. 5 – Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale
- Revoca del Segretario Comunale
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio che comportino la modifica della presente convenzione.
- Adempimenti conseguenti a quanto previsto dal successivo art. 8 della convenzione.

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune capoconvenzione.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 ed i compensi di cui all'art. 41 comma 4 del suddetto contratto

collettivo nazionale. La retribuzione ed i compensi precitati potranno essere erogati direttamente dal comune capo convenzione, previo rimborso contestuale da parte dei comuni obbligati.

Ai fini della retribuzione di risultato le valutazioni saranno effettuate dai sindaci dei singoli comuni sulla base dei criteri che ogni amministrazione intenderà adottare. In mancanza di criteri propri, saranno applicati i criteri adottati dal Comune capoconvenzione.

Il riparto delle spese tra i comuni convenzionati viene così determinato:

- a carico del Comune di Cameri 40 %
- a carico del Comune di Fontaneto d' Agogna 25%
- a carico del Comune di Granozzo con Monticello 15%
- a carico del Comune di Marano Ticino: 15%
- a carico del Comune di Rovasenda: 5%

Il Comune capoconvenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte in Uscita, tutte le spese precitate (relative ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e, nella parte Entrate il rimborso della quota dovuta a qualsiasi titolo da parte dei Comuni convenzionati.

I Comuni convenzionati corrisponderanno trimestralmente a favore del Comune capoconvenzione di Cameri, contestualmente al pagamento degli stipendi del personale, un importo fisso in acconto, pari ad euro 1.300,00 per il Comune di Rovasenda; pari ad euro 4.000,00 per i comuni di Granozzo con Monticello e Marano Ticino; pari ad euro 7.000,00 per il comune di Fontaneto D' Agogna.

Il conguaglio a carico di ciascun Comune sarà comunicato dal Comune capoconvenzione entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di apposito rendiconto fornito dal Comune stesso. Il pagamento del conguaglio sarà versato al comune capoconvenzione entro il 31 marzo di ogni anno e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto o dalla prima scadenza utili per il pagamento degli stipendi successiva al suddetto ricevimento.

Decorso il primo anno di convenzione l'importo fisso come sopra indicato potrà essere modificato previa consultazione dei sindaci con le modalità di cui al precedente articolo 5.

I diritti di rogito, ove spettanti al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente, entro i limiti previsti dal comma 2-bis del precitato articolo.

Art. 7. Rimborsi per spese di viaggio

Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Unità di missione istituita presso il Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei segretari n. 25402 del 17.5.2011, della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 21 del 5.4.2011 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 54055 del 21 aprile 2011, non possono essere più riconosciuti al segretario comunale rimborsi per spese di viaggio in base alle tariffe Aci. Nel rispetto degli atti sopra citati al segretario comunale sarà corrisposta, per accedere ai Comuni convenzionati, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, vigente al primo giorno del mese di ciascun semestre.

Gli spostamenti del segretario tra una sede e l'altra dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, con una programmazione delle presenze settimanali rapportate alle quote di partecipazione alla spesa. La programmazione come sopra indicata non tiene conto di esigenze straordinarie, di incontri di Giunta e di Consiglio Comunale che avvengano al di fuori del normale orario di lavoro.

Non spetta al segretario comunale alcun rimborso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo il viaggio di ritorno.

In conseguenza di quanto sopra, viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Le spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno assunte a carico dei singoli comuni convenzionati ed erogati con scadenze bimestrali in base al piano di programmazione indicato in precedenza e delle ulteriori trasferte derivanti da esigenze straordinarie, per incontri di Giunta e di Consiglio Comunale che avvengano al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 8 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al 30 settembre 2022. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza effettiva della convenzione i sindaci, di comune accordo e con il consenso del segretario, definiranno in quale dei Comuni il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria verrà a ricoprire l'incarico di Segretario Comunale titolare. In assenza di accordi di contenuto diverso, il segretario comunale acquisirà la titolarità del servizio di segreteria presso il Comune capoconvenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) recesso unilaterale con deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale del singolo Comune; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione. I rimanenti comuni, con apposita deliberazione consiliare, potranno mantenere l'efficacia della convenzione, previa adozione di apposita deliberazione da parte di ogni singolo comune, provvedendo nel contempo ai necessari adeguamenti della convenzione stessa, con particolare riferimento alla revisione delle quote di ripartizione delle spese.

b) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca del segretario comunale; a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretario comunale "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con segretario comunale titolare di altra sede.

c) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il segretario comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune capoconvenzione, al competente ufficio ex Agenzia Autonoma.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, anche nello spirito delle disposizioni normative in merito allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, con la

sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 10 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, presso la Prefettura del Comune capoluogo di Regione, a cura del Comune capoconvenzione.

Come evidenziato al precedente art. 1 si precisa che i contenuti della presente convenzione, potranno essere oggetto di variazione a seguito della emanazione del decreto legislativo attuativo dell' art. 11 comma 1 lett. b) punto 4) della legge 7 agosto 2016 n. 124

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMERI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI FONTANETO D' AGOGNA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARANO TICINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROVASENDA _____

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 20 del 26.09.2017 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/10/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 03/10/2017

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

